

RESOCONTO STENOGRAFICO

78.

SEDUTA DI LUNEDÌ 23 GENNAIO 1984

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **Oddo BIASINI**

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	6367	adeguamenti del limite di reddito per l'applicazione della detrazione di imposta di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dell'importo della indennità di trasferta che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF) (<i>approvato dal Senato</i>) (1095).	
Disegni di legge:		PRESIDENTE	6370, 6371, 6373, 6375, 6378, 6379
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	6368	ANTONI VARESE (PCI)	6375, 6378
(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa)	6368	BAGHINO FRANCESCO GIULIO (MSI-DN)	6378
(Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	6368	CARRUS NINO (DC), Relatore	6370, 6371, 6379
Disegni di legge di conversione:		LOMBARDI DOMENICO RAFFAELLO, Sottosegretario di Stato per le finanze	6373, 6379
(Annunzio della presentazione)	6367		
(Assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento)	6367		
Disegno di legge (Discussione):			
Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 1983, n. 653, recante			

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1984

* PAG.	PAG.
Disegno di legge (Discussione):	Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 23 gennaio al 4 febbraio 1984:
Conversione in legge, con modificazio- ni, del decreto-legge 1° dicembre 1983, n. 654, concernente esonero dalle sanzioni per i versamenti di acconto della sovrimposta sul reddi- to dei fabbricati effettuati entro il 30 gennaio 1984 da cittadini italiani emigrati all'estero (<i>approvato dal Se- nato</i>) (1096).	(Modifica) 6382
PRESIDENTE 6379, 6380, 6381, 6382	Documento ministeriale:
AULETA FRANCESCO (<i>PCI</i>) 6381	(Trasmissione) 6369
BAGHINO FRANCESCO GIULIO (<i>MSI-DN</i>) . . 6382	Ministro della Difesa:
CARRUS NINO (<i>DC</i>) 6382	(Trasmissione di documenti) 6369
FINI GIANFRANCO (<i>MSI-DN</i>) 6381	Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
LOMBARDI DOMENICO RAFFAELLO, <i>Sottose- gretario di Stato per le finanze</i> 6380, 6382	(Trasmissione di documento) 6369
NUCCI MAURO ANNA MARIA (<i>DC</i>), <i>Rela- tore</i> 6379, 6382	Nomina ministeriale, ai sensi dell'arti- colo 9 della legge n. 14 del 1978:
Proposte di legge:	(Comunicazione) 6370
(Annunzio) 6367	Risposte scritte ad interrogazioni:
(Assegnazione a Commissione in sede referente) 6368	(Annunzio) 6370
Interrogazioni e interpellanze:	Ordine del giorno della seduta di doma- ni 6383
(Annunzio) 6383	

La seduta comincia alle 16,30.

ERIASI BELARDI MERLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 19 gennaio 1984.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Corti, Fiandrotti, Franchi Franco, Tatarella e Trantino sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Annunzio
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. In data 20 gennaio 1984 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

BALZAMO e MANCA: «Disposizioni sui requisiti fisici speciali di idoneità per l'ammissione ad impieghi civili dello Stato» (1167).

In data odierna è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dal deputato:

CONTU: «Istituzione dell'Albo professionale dei consulenti-operatori della prano-

terapia, dell'erboristeria, del paranormale e dell'astrologia» (1168).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio della presentazione di disegni di legge di conversione e loro assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha presentato, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 3, recante proroga del trattamento economico provvisorio dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato» (1169)

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro del lavoro hanno presentato, sempre ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 aprile 1984 e norme transitorie in materia di regolarizzazione delle posizioni contributive previdenziali» (1170)

A norma del primo comma dell'articolo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1984

96-bis del regolamento, comunico che i suddetti disegni di legge sono deferiti rispettivamente alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), in sede referente, con il parere della V Commissione ed alla XIII Commissione (Lavoro) sempre in sede referente, con il parere della I, della IV, della V, della VI, della XI e della XII Commissione.

I suddetti disegni di legge sono altresì assegnati alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea, di cui al secondo comma dell'articolo 96-bis del regolamento.

Proposta di assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, del seguente disegno di legge, che propongo alla Camera, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento:

alla XIII Commissione (Lavoro):

«Modifica degli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639. Composizione dei comitati regionale e provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nella regione Trentino-Alto Adige» (1098) (con parere della I e della VI Commissione).

Proposta di trasferimento di un disegno di legge della sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione in sede legislativa del seguente disegno di legge, per il quale la V Commissione permanente (Bilancio), cui era stato assegnato in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera a nor-

ma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento:

«Conferimenti ai fondi di dotazione degli enti gestione delle partecipazioni statali» (1105).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

I Commissione (Affari costituzionali):

BELLOCCHIO ed altri: «Istituzione in Casserta di una seconda sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Campania» (907) (con parere della V Commissione);

III Commissione (Esteri):

FOSCHI ed altri: «Istituzione dei comitati consolari» (959) (con parere della I, della V e della XIII Commissione);

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Finlandia, con annesso protocollo, firmato a Helsinki il 16 novembre 1981» (973) (con parere della V, della VI, della X e della XII Commissione);

VI Commissione (Finanze e Tesoro):

ROSSI DI MONTELERA ed altri: «Modifiche del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche» (997) (con parere della I e della V Commissione);

TRIVA ed altri: «Norme per la formazione dei bilanci degli enti locali per il 1984» (1063) (con parere della I, della II, e della V Commissione);

VIII Commissione (Istruzione):

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1984

FERRI ed altri: «Nuove norme per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e per la riforma dell'organizzazione della tutela» (974) (con parere della I, della II, della IV, della V, della VI e della IX Commissione);

XI Commissione (Agricoltura):

LOBIANCO ed altri: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti ed istituzione di un apposito sistema di rilevazione e di controllo» (893) (con parere della I, della II, della IV, della V, della XII e della XIV Commissione);

MORA ed altri: «Inquadramento giuridico e fiscale della coltivazione dei funghi» (1013) (con parere della IV, della V e della VI Commissione);

Commissione riunite III (Esteri) e IV (Giustizia):

«Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983» (964) (con parere della I e della II Commissione);

Commissioni riunite III (Esteri) e XIII (Lavoro):

CODRIGNANI ed altri: «Norme per la tutela dei lavoratori italiani all'estero» (984) (con parere della I, della IV, della V e della XII Commissione).

Trasmissioni dal ministro della difesa.

PRESIDENTE. Il ministro della difesa, con lettera in data 17 gennaio 1984, ha trasmesso:

copia del verbale della riunione del 29 novembre 1983 del Comitato per l'attuazione della legge 22 marzo 1975, n. 57, concernente costruzione ed ammodernamento dei mezzi della marina militare;

copia del verbale della riunione del 20 dicembre 1983 del Comitato per l'attuazione della legge 16 giugno 1977, n. 372, sull'ammodernamento degli armamenti, materiali, apparecchiature e mezzi dell'esercito;

copia del verbale della riunione del 22 novembre 1983 del Comitato per l'attuazione della legge 18 agosto 1978, numero 497, modificata e integrata dalla legge 28 febbraio 1981, n. 47, concernente l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di immobili da destinare ad alloggi di servizio per le forze armate.

Questi verbali saranno trasmessi alla Commissione competente.

Trasmissione di un documento ministeriale.

PRESIDENTE. Il ministro della pubblica istruzione, con lettera in data 13 gennaio 1984, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, una relazione sulle attività per l'avvio della scuola a tempo pieno nell'ambito dell'istruzione elementare riferita agli anni scolastici 1978/1979, 1979/1980, 1980/1981, 1981/1982 e 1982/1983 (doc. XXVIII, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissioni dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

PRESIDENTE. Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 17 gennaio 1984, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, decimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, il programma complessivo degli investimenti della Società ENICHIMICA Spa che aggiorna il programma precedentemente inviato, di cui è stato dato annuncio all'Assemblea nella seduta del 9 agosto 1983.

Questo documento, d'intesa con il Pre-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1984

sidente del Senato, sarà trasmesso alla Commissione parlamentare competente.

Comunicazione di una nomina ministeriale, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978.

PRESIDENTE. Comunico che il ministro del tesoro, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della nomina del dottor Vincenzo Milazzo e del dottor Benedetto Cottone a consiglieri di amministrazione del Banco di Sicilia.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 1983, n. 653, recante adeguamenti del limite di reddito per l'applicazione della detrazione di imposta di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dell'importo della indennità di trasferta che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF (approvato dal Senato) (1095).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 1983, n. 653, recante adeguamenti del limite di reddito per l'applicazione della detrazione di imposta di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, con-

vertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dell'importo della indennità di trasferta che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.

Ricordo che la Commissione affari costituzionali ha espresso nella seduta del 18 gennaio scorso parere favorevole sull'esistenza dei requisiti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 633.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, ricordando che in una precedente seduta la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Carrus, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

NINO CARRUS, *Relatore*. Signor Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, il Senato della Repubblica, nella seduta del 21 dicembre 1983, ha approvato senza modificazioni il disegno di legge sottoposto al nostro esame. In questo ramo del Parlamento la I e V Commissione hanno espresso parere favorevole.

La VI Commissione, in data 18 gennaio 1984, ha espresso parere favorevole sul disegno di legge n. 1095, affidandomi il mandato di riferire oralmente all'Assemblea.

Il contenuto normativo del decreto-legge è il seguente: all'articolo 1 il decreto-legge dispone che l'ulteriore detrazione di lire 180 mila, applicabile in aggiunta alle normali detrazioni che concorrono a determinare il reddito imponibile relativo all'IRPEF allorquando si tratti di redditi da lavoro dipendente, o ad essi assimilati, come per esempio le pensioni, si possa operare per i redditi inferiori a 4.800.000 lire. All'articolo 2 il decreto-legge dispone che le quote delle indennità di trasferta esenti da imposizione — indennità di trasferta che, com'è noto, concorre a formare il reddito da lavoro dipendente imponibile — vengano aumentate da 30 a 60 mila lire quando le trasferte vengono fatte in Italia, e da 40 a 100 mila lire quando le trasferte vengono fatte fuori del territorio nazionale.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1984

MARIO POCHEZZI. Signor Presidente, è assente il Governo!

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti, il rappresentante del Governo era qui un minuto fa. Si è assentato solo brevemente.

NINO CARRUS, *Relatore*. Signor Presidente, mi associo alla protesta dei colleghi, perché credo che il Governo debba essere presente.

MARIO POCHEZZI. Deve dare delle risposte!

PRESIDENTE. Abbiate pazienza, onorevoli colleghi, sta telefonando.

NINO CARRUS, *Relatore*. All'articolo 3 vengono quantificate in 40 miliardi le minori entrate determinate dagli effetti dell'articolo 2, e si provvede a compensarle mediante una quota corrispondente delle maggiori entrate che verranno apportate al bilancio dello Stato dal decreto-legge 30 settembre 1973, n. 512, convertito dalle Camere, con modificazioni, come i colleghi ricorderanno, con la legge 25 novembre 1983, n. 649. Non sono state invece quantificate le minori entrate che saranno determinate per effetto dell'articolo 1, in quanto, afferma il Governo, tale previsione era già stata operata in sede di previsione nei documenti contabili per il 1984, che la Camera ha già approvato.

Qual è, colleghi, il risultato immediato di questo provvedimento? Vale la pena di soffermarsi brevemente sull'articolo 1, poiché gli effetti dell'articolo 2 sono di immediata evidenza. Con tale norma, infatti, una consistente quota delle indennità di trasferta percepite dal lavoratore dipendente non concorre a formare il reddito imponibile, supponendo il legislatore che tale quota serva a sostenere le spese vive della trasferta, e non concorra perciò all'aumento della globale capacità contributiva del soggetto.

Più importanti sono invece gli effetti immediati dell'articolo 1. Per questa di-

sposizione, infatti, il limite minimo di reddito al quale si applica l'ulteriore detrazione vigente di lire 180 mila (che non viene modificata da questo provvedimento) è elevato a lire 4.800.000.

In tal modo non solo i redditi da lavoro dipendente inferiori a tale limite, ma soprattutto le pensioni minime INPS, il cui importo annuale per il 1984 si prevede di lire 4 milioni e 650 mila lire circa, risulteranno fiscalmente esenti. Se tale limite non fosse portato a quello previsto dal decreto-legge, di cui discutiamo la conversione, si dovrebbe gravare di imposizione ai fini dell'IRPEF con un'aliquota del 18 per cento una parte delle pensioni minime erogate dall'INPS oltreché dei redditi da lavoro dipendente particolarmente esigui.

Vi è la necessità e l'urgenza di eliminare tali evenienze, perché dal 1° gennaio 1984, per effetto della normativa vigente, anche le pensioni minime dell'INPS risulterebbero tassabili. La precedente normativa, alla quale il testo sottoposto al nostro esame si raccorda, è l'articolo 3 della legge 24 aprile 1980, n. 146, (la legge finanziaria 1980) che disponeva l'introduzione di una ulteriore detrazione in aggiunta alle normali detrazioni per carichi di famiglia. Attraverso tale norma era possibile la totale esenzione fiscale per le pensioni minime dell'INPS che in quel tempo, cioè all'atto dell'entrata in vigore della legge finanziaria per il 1980, ammontavano a circa 2 milioni annui. La detrazione in questione era ed è, salvo l'aggiustamento quantitativo, fondata su due importi: 180 mila lire di detrazione e un ammontare minimo del reddito oltre il quale la detrazione non opera più.

Successivamente con tre decreti-legge (nel luglio 1981, nel dicembre 1981 e nel dicembre 1982) tali importi sono stati modificati per poter tenere conto della dinamica inflazionistica che ha effetto sui redditi sui quali si potevano operare le detrazioni. A legislazione vigente, cioè prima di questo provvedimento, gli importi erano i seguenti: 180 mila lire di detrazioni per i redditi inferiori a 4 milioni e mezzo. Per quanto riguarda l'articolo 2, la preceden-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1984

te normativa si ritrova nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, che stabilisce le quote delle indennità di trasferta sottoposte all'imposizione.

Ma credo che l'aspetto più importante del provvedimento sia quello contenuto nell'articolo 1. Questa ulteriore detrazione, prevista dal 1980, si aggiungeva al sistema di detrazioni vigenti per l'IRPEF. Com'è noto, le detrazioni ordinarie previste in generale dal nostro sistema tributario, che ai fini della applicazione dell'IRPEF concorrono a diminuire la base imponibile del soggetto passivo dell'imposta, sono le seguenti: per coniugi a carico; per figli minori o assimilati; per altre persone a carico; per quota esente.

Se alla formazione della base imponibile concorrono redditi da lavoro dipendente o derivanti da pensione per spese inerenti alla produzione del reddito o per oneri deducibili sono previste altre detrazioni. Come ho detto, dal 1980 è stata introdotta una ulteriore detrazione per i redditi minimi da lavoro dipendente o da pensioni, dei cui limiti di applicabilità oggi discutiamo. La *ratio* di tale ulteriore detrazione sembrerebbe da individuarsi nella necessità di sottrarre gli artificiosi e nominali aumenti di reddito determinati dall'inflazione da una imposizione che altrimenti colpirebbe i redditi minimi, quelli cioè considerati al limite delle normali esigenze di sussistenza della nostra società. Per la verità è opportuno individuare un minimo di reddito personale o familiare, al di sotto del quale è iniquo, dispendioso ed irrazionale prelevare una imposta direttamente sul soggetto che percepisce tale reddito. Su questo tema il collega Visco ha svolto in precedenza degli importanti lavori, anche per la Camera dei deputati, che certamente dovremo tenere presenti. Naturalmente tale minimo rappresenta un dato estremamente mutevole in tempi di inflazione a due cifre e di rapidi mutamenti sociali. Alla labilità dei confini qualitativi e quantitativi di tale minimo è dovuta anche la necessità di una legislazione che possiamo definire frenetica e convulsa.

L'inflazione monetaria produce anche inflazione legislativa, con conseguente disorientamento del contribuente, eccesso di lavoro parlamentare e farraginosità della normativa in un campo in cui, invece, trasparenza, chiarezza e semplicità sono d'obbligo per aumentare la collaborazione tra contribuente e Stato e l'eticità del rapporto di imposta.

Il problema della esenzione dei redditi minimi, in armonia con i principi generali cui si ispira il nostro sistema tributario e la nostra Costituzione, va perciò affrontato non attraverso una serie di normative stratificate, bensì in via generale e definitiva. Del resto, durante l'esame di questo provvedimento in Commissione presso questo e l'altro ramo del Parlamento, è emersa la necessità di un meccanismo più generale, meno esposto alle alterne vicende dei lavori parlamentari, per le detrazioni a favore dei redditi minimi. Questo al fine di garantire il rispetto del principio di parità dei contribuenti che, fatte salve le discriminanti della natura del reddito in relazione alla capacità contributiva del cittadino e della progressività dell'imposta volute dalla Costituzione — articolo 3 e 53 della Carta costituzionale — costituisce un pilastro non solo di un ordinato sistema tributario, ma anche di una seria democrazia politica.

Forse anche l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, può essere l'occasione per una riflessione su questo tema ai fini di un trattamento non discriminatorio dei redditi minimi rispetto all'imposizione.

Tornando al provvedimento in discussione, dirò che l'aspetto più importante della nuova normativa e di quella precedente è il beneficio fiscale che traggono le pensioni minime erogate dall'INPS. Non è da escludere che nella norma vi sia anche il non confessato proposito del Governo di porre rimedio alla inefficienza dell'INPS, che è incapace di operare come sostituto d'imposta dei redditi minimi. In ogni caso, a parere del relatore, per tale fondamentale e sostanziale contenuto della norma, il provvedimento

sottoposto al nostro esame è meritevole di approvazione.

Appaiono evidenti le motivazioni della necessità e della urgenza che sono a fondamento del corretto ricorso allo strumento del decreto-legge. Nel caso in cui il decreto non fosse convertito nei termini costituzionali, oltre all'iniquità di prelevare imposte su redditi al limite della sussistenza, si creerebbe, infatti, una notevole crisi organizzativa dell'amministrazione tributaria e dell'INPS. Tutti sappiamo, invece, come queste due strutture abbiano necessità di efficienza ed operatività.

La discussione in Commissione finanze e tesoro della Camera è stata accurata ed ha consentito di approfondire anche i problemi più generali che il provvedimento in oggetto solleva, così come la discussione presso l'altro ramo del Parlamento ha posto in luce alcune problematiche relative ai contenuti della normativa.

Ricorderò brevemente a questo proposito la necessità di meccanismi automatici, non di un'indicizzazione generalizzata, quanto invece meno precari e meno esposti al mutare delle cifre; la necessità di estendere ad altri settori un analogo trattamento (ad esempio agli operatori nel campo delle società sportive che sono sottoposti ad IRPEF; oppure agli oneri detraibili nel settore degli autotrasporti).

Il dibattito sui meccanismi dell'IVA in agricoltura, che hanno però trovato la loro sede in altri provvedimenti governativi proprio a seguito della discussione svoltasi presso il Senato.

Particolarmente rilevante mi sembra il fatto che si debba tener conto della dinamica inflazionistica cui sono sottoposti i redditi da lavoro dipendente o assimilabili, dinamica che costringe il legislatore ad una attività di adeguamento dei criteri qualitativi e dei limiti quantitativi in materia tributaria. Forse, scartando la tesi di una indicizzazione generalizzata o riflettendo sugli effetti che tale indicizzazione può avere, può essere necessario ed utile per il futuro esplorare la possibilità di individuare meccanismi che diano una consistenza più solida all'evoluzione tem-

porale dei redditi. Questa è una raccomandazione che è venuta da tutte le forze politiche, che faccio mia ponendola al Governo e augurandomi che il Governo ne tenga conto.

Oggi tuttavia è necessario ed urgente che la Camera proceda alla conversione in legge del decreto-legge in discussione.

Mi sia consentito, signor Presidente, per concludere, fare una considerazione di carattere generale. Forse è opportuno che il Governo si faccia carico (le occasioni certo non mancano e non mancheranno) di avviare un dibattito generale sui problemi più urgenti che l'attuale fase della riforma tributaria e l'attuale momento economico pongono al Parlamento e alle forze politiche.

Credo sia opportuna una riflessione in proposito, proprio per uscire dalle difficoltà che ci pongono le norme settoriali così numerose cui siamo continuamente richiamati. Con questo auspicio, signor Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, sono convinto che anche in questo ramo del Parlamento la convergente volontà di approvare il provvedimento che è sottoposto al nostro esame potrà trovare un esito positivo (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze.

DOMENICO RAFFAELLO LOMBARDI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, onorevoli deputati, il Governo desidera fornire in questa sede alcuni chiarimenti che erano stati sollecitati in Commissione e per i quali era stata indicata la sede nell'Assemblea.

Un primo chiarimento era stato richiesto dall'onorevole Visco in relazione al minimo imponibile, fissato dal decreto-legge in 4.800.000 lire, al fine di far godere le pensioni minime INPS della ulteriore detrazione di 180 mila lire, e consentire così l'integrale detassazione di tali pensioni. L'onorevole Visco ha posto il problema della disarmonia nella determinazio-

ne dei minimi imponibili, diversi per varie categorie di redditi, e quello della mancata analisi del rapporto costi-benefici, dissentendo per altro sulla questione posta da altri circa l'eventuale indicizzazione automatica dei minimi predetti.

Al riguardo si osserva che costante orientamento del Governo, in materia di determinazione dei minimi non imponibili di pensione, è stato quello di realizzare una politica sociale di sostentamento delle classi meno favorite di reddituari da lavoro dipendente, assicurando la detassazione integrale degli importi di pensione che rappresentano in sostanza il minimo vitale.

L'opinione del Governo finora è stata che limiti minimi differenti, relativi ad altri tipi di reddito, rispondono a logiche impositive diverse e non rivestono quella rilevanza sociale e politica che ha indotto l'esecutivo a proporre, per i redditi di pensione e per quelli da lavoro dipendente in genere un trattamento fiscale differenziato, anche se in concreto più favorevole. Conseguentemente, l'analisi costi-benefici è rimasta assorbita per il prevalere degli aspetti politico-sociali del problema.

Vi è tuttavia un ordine del giorno dell'onorevole Visco in cui si sollecita a riconsiderare la materia sotto il profilo della incomprendibilità della discriminazione dei contribuenti in base alla natura del reddito guadagnato. Non ho difficoltà a dichiarare fin d'ora che il Governo è disposto ad accettare come raccomandazione questo ordine del giorno.

In relazione all'aumento dei limiti di non imponibilità delle trasferte, l'onorevole Visco aveva chiesto che il Governo chiarisse se ed in quale misura esse siano soggette a rimborso. Se, come sembra, l'onorevole Visco intende riferirsi ai criteri di determinazione che hanno indotto il Governo a proporre la riduzione di un terzo delle indennità di trasferta non imponibili qualora l'alloggio sia fornito o pagato dal datore di lavoro, si fa presente che, per costante interpretazione amministrativa e giurisprudenziale, l'indennità di trasferta, ove rimborsata integralmente a

pie' di lista, non concorre alla determinazione della trasferta dell'avente diritto, in quanto costituente soltanto costo per il lavoratore dipendente. Si è ritenuto, pertanto, di confermare in via legislativa una interpretazione amministrativa adottata con riferimento ai cosiddetti regimi misti; quando cioè l'indennità di trasferta fissata forfettariamente concorra con spese a pie' di lista e il datore di lavoro rimborsi integralmente. Il criterio della riduzione di un terzo dell'indennità di trasferta in caso di rimborso delle spese di alloggio è stato introdotto per legge con riferimento alle indennità di missione del settore statale. In via amministrativa, l'amministrazione finanziaria, con una circolare esplicativa emanata in applicazione della legge citata, aveva stabilito analogo principio anche in materia tributaria, principio che, a quanto è dato conoscere, è stato sostanzialmente applicato senza inconvenienti dalla generalità degli operatori economici pubblici e privati. Dato l'ampliarsi del fenomeno e il sorgere di alcune perplessità presso gli operatori del settore privato, si è ritenuto di dover codificare il principio, mutuando integralmente i criteri validi per il comparto statale, anche al fine di evitare sperequazioni.

Per quanto riguarda il chiarimento richiesto dagli onorevoli Antoni e Rubinacci per sapere se il proposto limite di detassazione fissato per il 1984 sia ancora attuale o se invece non sia superato dai prossimi incrementi di reddito, derivanti dal previsto aumento dell'indennità di contingenza, posso dire che il limite in questione è stato determinato, sentito l'INPS, sulla base delle proiezioni effettuate da questo Istituto e tenendo conto anche degli incrementi di reddito derivanti dall'aumento dell'indennità di contingenza, ovviamente nei limiti previsionali possibili. Il limite di 4 milioni e 800 mila lire è dunque sufficiente ad assicurare la detassazione delle pensioni minime per il 1984. D'altra parte, detto limite è stato costantemente fissato anche negli anni scorsi in una misura lievemente più alta dell'importo delle pensioni minime al fine sia di garantire una maggior somma

utile (per le ragioni dette prima) e sia di ricomprendere nella detassazione anche i piccoli redditi residuali, come per esempio quello della casa di abitazione, goduti da un lavoratore dipendente o da un pensionato i cui redditi non eccedano globalmente il limite in questione.

Con riferimento alle quote di trasferta, l'onorevole Rubinacci aveva chiesto di conoscere i calcoli effettuati per la relativa determinazione. Ebbene, i nuovi limiti di non imponibilità (60 mila lire per le trasferte nel territorio nazionale e 100 mila per quelle all'estero) derivano dalla applicazione ai precedenti limiti di lire 30 e 40 mila (stabiliti con la legge n. 417 del 1978) del tasso di incremento del costo della vita intervenuto tra il 1978 e il 1983, calcolato sulla base degli indici ISTAT e secondo una tabella elaborata dai servizi tecnici del Ministero delle finanze.

Per quanto riguarda l'estensione del regime delle trasferte ai soggetti che partecipano alle attività sportive svolte sotto il controllo del CONI (argomento per il quale era stato presentato in Commissione un emendamento non riproposto in Assemblea), il Governo conferma l'orientamento già espresso al Senato quando ha accettato l'ordine del giorno lì presentato che lo impegnava a riesaminare la materia e a proporre una normativa adeguata a risolvere i problemi segnalati dal CONI. Preciso che l'amministrazione finanziaria ha allo studio talune possibili soluzioni, anche in sede interpretativa, per quanto riguarda il problema sollevato dall'onorevole Bianchi di Lavagna, per una normativa relativa ai redditi derivanti da cariche elettive di secondo grado. Il Governo dedicherà comunque particolare attenzione a questo problema, al fine di pervenire ad una soluzione equa ed univoca.

Per quanto riguarda tutto il resto, il Governo concorda con il relatore, che ringrazio.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Antoni. Ne ha facoltà.

VARESE ANTONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresen-

tante del Governo, ringrazio il relatore per l'ulteriore illustrazione che ha fatto del provvedimento e anche il rappresentante del Governo, che ha voluto fornire le risposte a quesiti e questioni da noi sollevati in Commissione, risposte che ci consentiranno di chiarire ulteriormente le nostre posizioni e, nonostante alcune eccezioni di carattere più generale, di giungere ad un voto positivo da parte del nostro gruppo. Mi riferisco subito all'affermazione relativa alle eccezioni di carattere più generale: come ha riferito il relatore, se non erro, saremmo al quarto rinnovo delle disposizioni relative a questo minimo imponibile; il provvedimento è volto soprattutto ad evitare che le pensioni minime siano soggette a tassazione; già dalla prima occasione abbiamo sostenuto che, al di là delle dispute più o meno teoriche sulle questioni del vivere o del convivere con l'inflazione, su una questione del genere, anziché parlare di un problema congiunturale e quindi di una manovra consentita al Governo di anno in anno, sarebbe stato più giusto e più corrispondente a quei principi sociali cui anche poco fa il Governo si è riferito fissare un criterio che valesse in modo automatico, per non ritrovarsi tutti gli anni, magari con ritardo od all'ultimo momento, a dover assumere provvedimenti, anche a termini ormai scaduti, come stando alle date, è già avvenuto almeno due volte.

Questa nostra posizione non è stata condivisa ed oggi ci troviamo a discutere un altro provvedimento di identica natura: evidentemente, se ci si propone di evitare la tassazione per i redditi minimi di pensione, il nostro consenso è totale in quanto ci riferiamo ad un minimo vitale che riteniamo non debba essere sottoposto a tassazione; è giusto che gli aumenti nominali di questi redditi (non corrispondenti ad un aumento reale: si sa anzi che, almeno per l'anno passato, contro questo aumento nominale si è registrato un calo del reddito reale, soprattutto per i redditi minimi) non siano sottoposti a tassazione. Il collega Visco eccede in qualche modo che il provvedimento andrebbe esteso il più possibile alla generalità dei

contribuenti, per non creare anomalie o diversificazioni nell'ambito della tassazione: al collega Visco e più in generale come riflessione sull'imposta per le persone fisiche, rispondo che differenziazioni sulle tassazioni dei redditi, per ora, sono insite nei criteri di tassazione medesima, come sottolineato dallo stesso professor Visco in un recente studio. Vorrei andar più indietro: questo reddito minimo in effetti è considerato, per redditi da lavoro dipendente e quindi redditi assimilati e di pensione, proprio perché diverso è il criterio di tassazione. Qui si tassa il lordo del reddito; il reddito lordo è considerato quello netto e quello imponibile; in ogni altra categoria si tassa il reddito netto che è la risultante, per somma algebrica, dei ricavi, dedotti i costi sostenuti per conseguire quel determinato reddito. È una antica disputa e vorrei richiamare alla memoria del giovane professor Visco quanto è stato oggetto, per due anni, di lezioni all'università di Pisa, da parte dell'allora ministro professor Pesenti (nostro compagno comunista scomparso) ed il confronto che egli ebbe, con molti altri studiosi della materia, a proposito dell'esigenza di tassare in modo equivalente i due redditi. Ma, per far ciò (confrontando ad esempio un reddito da lavoro con un reddito da impresa), evidentemente la distinzione fra lordo e netto si deve operare e quindi, in qualche modo, sono stati introdotti temperamenti nella tassazione, che sono riduzioni di reddito imponibile per trasformare il reddito lordo in reddito imponibile (come ad esempio in Francia), o detrazioni d'imposta specifiche per i redditi da lavoro dipendente perché, in tal modo, per altra via, si riconosce che una parte del reddito non viene sottoposta ad imposta. Quando nel gennaio dello scorso anno i sindacati hanno stilato l'accordo con il Governo, tra le altre questioni è sorta quella dell'equiparazione della riduzione, per congegno complesso tra la modifica degli scaglioni dell'aliquota IRPEF e le altre 180 mila lire di detrazioni specifiche per il lavoro dipendente, con gli altri tipi di redditi. Vorrei ricordare al Governo ed al relatore che

in quella occasione, su proposta del gruppo comunista, nell'accordo, compreso nell'intesa tra sindacati e Governo, si è inserita una norma specifica per detrazioni particolari anche per i redditi da lavoro non dipendente fino ad un determinato importo. Quindi non vi è alcuna differenziazione di posizioni tra noi ed il collega Visco, vi è solo l'opportuna necessità di un'ulteriore precisazione del fatto che in questa occasione l'adeguamento specifico non può che essere per i redditi da lavoro dipendente.

La nostra preoccupazione, che abbiamo anche espresso in Commissione, è che facendo i calcoli sui minimi di pensione, così come sono indicati nella relazione governativa, i 4 milioni ed 800 mila lire non sarebbero sufficienti. In effetti, secondo quanto ci risulta, il minimo delle pensioni, calcolate al 1° gennaio 1984, è pari a 340.900 lire al mese che moltiplicate per 13 non fanno 4 milioni 633 mila, come indicato nella relazione, bensì 4 milioni 454 mila. Applicando la contingenza, così come prevedibile secondo il tasso di inflazione programmato, non si vuole che questo importo irreal delle pensioni superi i 4 milioni 800 mila lire anche in modo da poter usufruire delle 180 mila lire di detrazione. È quindi opportuno che il Governo precisi meglio l'importo indicato nella relazione in quanto potrebbe anche trattarsi di un errore di stampa (sembra quasi che il 6 sia diventato 4); comunque con le ulteriori precisazioni rese dal Governo si deve intendere ad ogni effetto, qualunque sia il calcolo che un domani ne deriverà, che l'esenzione compete ai lavoratori che hanno il solo reddito minimo di pensione, come determinato a norma dell'articolo 14 della recente legge da noi approvata.

Dispenserò i colleghi da una lunga e noiosa elencazione dei conteggi che pur abbiamo fatto. Avviandomi alla conclusione, non avendo nulla da dire in relazione alle trasferte così come sono state precisate dal Governo, vorrei solo fare alcune considerazioni generali alle quali mi sono riferito prima. In questi giorni sono non casualmente in discussione presso il

Ministero delle finanze almeno due questioni che riguardano il reddito da lavoro indipendente e che hanno una certa analogia con il problema oggi al nostro esame. Il Ministero delle finanze e l'INPS cercano di evitare la doppia imposizione sulle pensioni degli emigrati. La questione è non solo e non tanto quella di mettere in condizioni gli emigrati di adempiere ai loro obblighi, creando presso le ambasciate ed i consolati le strutture necessarie; in verità per tutti i paesi per i quali esiste il criterio della doppia imposizione, gli emigrati, che hanno una pensione non minima, hanno le ritenute in Italia e pagano una doppia imposizione, anche nel paese in cui si trovano. Mi pare che questa sia già una prima dimostrazione di come, tuttora, l'imposta sulle persone fisiche abbisogni di grandi modifiche; non ritengo infatti secondaria una questione che colpisce cittadini come gli emigrati, che vivono in condizioni di particolare disagio. Anche questo esempio, perciò, sta a dimostrare come il sistema non solo non abbia raggiunto un grado di perfezione, ma neppure garantisca quel principio di equità a cui noi intendiamo riferirci.

Inoltre è in atto un confronto assai vasto e complesso — non torneremo sull'argomento questa sera — fra il Governo ed i sindacati: fra i vari problemi che vengono posti c'è una questione che riguarda le liquidazioni dei lavoratori dipendenti, delle quali si discute in Italia da molti anni e per le quali non si è trovata soluzione. Avviene, infatti, una cosa sostanzialmente ingiusta: se la liquidazione è il cumulo delle quote accantonate e maturate anno per anno, il fatto che essa venga erogata alla cessazione del rapporto di lavoro, comporta, secondo i criteri dell'attuale legislazione, che si paghino le aliquote più alte, corrispondenti al totale della liquidazione. Il sindacato chiede, più logicamente, che le aliquote siano invece applicate alla liquidazione maturata ogni anno e quindi moltiplicando il risultato di ogni anno per il numero degli anni.

Ho voluto, signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, citare due

questioni che riguardano i redditi da lavoro dipendente; ora ne vorrei ricordare un'altra, proprio perché non dalle filosofie, ma dai fatti concreti si evinca l'esigenza di un profondo rinnovamento del nostro sistema tributario. Il ministro delle finanze Visentini ha emanato, quindici o venti giorni fa, una circolare con la quale, finalmente, vengono stabiliti criteri diversi da quelli che le banche hanno sin qui applicato nella formazione dei loro bilanci, per la determinazione del reddito imponibile. La questione ha destato scalpore, l'Associazione bancaria italiana ha protestato ed ha ritenuto che l'interpretazione fosse eccessivamente rigorosa e restrittiva, chiedendo oggi incontri con il ministro. Non so quale sarà la soluzione di questa questione e se la circolare sarà mantenuta sino in fondo (sarebbe anzi interessante se il sottosegretario fosse in grado di dirci se questi incontri siano avvenuti e se la circolare sarà mantenuta), ma ricordo che si tratta di centinaia — e forse più — di miliardi di tassazione all'anno.

Più in generale c'è da osservare che il sistema fiscale italiano è tale per cui l'imposta personale sul reddito delle persone fisiche — che è quell'asse a cui si riferiva il relatore — non è più un'imposta cumulativa del reddito delle persone (ne abbiamo già discusso molte volte ed il professor Visco ne ha fatto oggetto di uno studio) perché molti redditi che fanno capo ad un soggetto non sono ad esso imputabili ai fini fiscali e quindi non si cumulano determinando l'aliquota di imposta che deve essere applicata. Abbiamo visto, inoltre, che ci sono molti redditi esenti, ed altri che, se tassati, lo sono molto al di sotto dell'aliquota minima con la quale è tassato il lavoratore dipendente. Ancora più in generale è accertato che l'imposta sulle persone fisiche colpisce di più i ceti produttivi della piccola e media impresa e molto meno, a mio avviso — dissentendo dall'opinione del ministro Visentini —, la grande impresa e, comunque, molto di più, il reddito da lavoro dipendente, premiando invece, per certi versi, le rendite finanziarie e i patrimoni.

Dunque, con un provvedimento di questo genere, con il quale, sia pure in via congiunturale, si rende giustizia a titolari di reddito da lavoro dipendente, si dà soluzione soltanto ad una minima parte dell'insieme di ingiustizie che restano ancora nel sistema della tassazione.

Ecco perché, pur votando a favore di questo provvedimento, riteniamo che esso sia del tutto insufficiente a far fronte alle esigenze reali di equità nella tassazione del nostro paese. Sollecitiamo e solleciteremo il Governo a varare provvedimenti più incisivi di modifica del sistema, tali da garantire quell'equità per la quale ci siamo battuti da lungo tempo, alla quale gli stessi sindacati condizionano ogni trattativa con il Governo, secondo noi giustamente, perché crediamo che soltanto in questo modo si possa rendere quella giustizia che il Governo ed il Parlamento hanno il dovere di rendere (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Baghino. Ne ha facoltà.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario, non affronterò il problema dal lato tecnico-finanziario, non solo per la complessità, ma anche perché considero questo provvedimento parziale, obbligato per ragioni sociali e di equità, e tale da far avvertire situazioni anomale e di disparità per le questioni che investe.

Mi soffermerò su alcune considerazioni pratiche, preannunciando per altro il voto favorevole del gruppo del MSI-destra nazionale a questo provvedimento, inteso a fissare un limite di reddito per dar luogo ad una detrazione aggiuntiva di 180 mila lire. Nel 1980 la detrazione aggiuntiva, in base alla legge n. 146 dell'aprile 1980, era di 52 mila lire; nel 1983 è passata a 180 mila lire, e questo sta ad indicare il processo di inflazione, l'aumento del costo della vita, l'esigenza di adeguare i salari, ma anche le pensioni. Ma questo non deve essere considerato nello spirito di andare incontro al pensionato che, dopo aver versato mese per

mese quei contributi che dovrebbero assicurargli una buona pensione, quando smette di lavorare si accorge di non ricevere una quota mensile sufficiente per la sua esistenza.

Portare il limite di reddito da 4 milioni e mezzo a 4 milioni e 800 mila lire per far rientrare in questo ambito le pensioni che dal 1° gennaio 1984 hanno avuto uno scatto è indubbiamente una iniziativa di carattere sociale; ma tutto questo fa avvertire il problema di pensioni così insufficienti che non danno la possibilità al pensionato di vivere in modo appena discreto.

Nel ringraziare il sottosegretario per le spiegazioni che ha voluto fornire in merito ai quesiti proposti in Commissione dal collega Rubinacci, devo rilevare però che, anche se i dati dell'INPS farebbero rientrare nel limite dei 4 milioni 800 mila lire le pensioni minime comprensive degli eventuali aumenti dell'indennità di contingenza del mese di febbraio, il provvedimento apparirà appena sufficiente, a tal punto da non rendere valide le previsioni attuariali dell'INPS. In altre parole il disegno di legge, pur avendo finalità sociali, rischia di essere insufficiente ed assai limitativo. Esso, inoltre, ci fa riflettere sulla disarmonia dell'indicizzazione. Anche noi riteniamo che l'indicizzazione non possa essere generalizzata, tuttavia in questo caso il reddito è certo, sia che riguardi il lavoro dipendente, sia che riguardi le pensioni, e quindi l'indicizzazione è fallibile. Ecco perché, almeno in questo caso, il provvedimento poteva avere carattere definitivo e poteva farsi in modo che non occorresse periodicamente procedere alla revisione della normativa in esso contenuta, ricorrendo continuamente allo strumento del decreto-legge.

Riflettendo sul provvedimento in esame, sorge subito la domanda: perché il beneficio in esso contenuto non viene esteso ad altre categorie di lavoratori, ad esempio alle cooperative o agli autotrasportatori, in agricoltura? Diciamo questo perché auspicheremmo che finalmente si giungesse ad una normativa generale ed organica, che permette a chiunque di sa-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1984

pere con certezza che cosa deve dichiarare, che cosa deve detrarre, ma anche che cosa gli rimane. Invece non si fa altro che correre dietro ad un fenomeno che già si è manifestato, ad una situazione di fatto che non dà certo la misura della validità delle leggi.

Noi voteremo a favore del provvedimento, in coerenza con i nostri interventi volti ad elevare i minimi delle pensioni. Ci rendiamo conto che da esso deriva un aumento di lavoratori che vengono ad aver diritto alla detrazione; tuttavia vorremmo raccomandare che, in futuro, la normativa, in esame sia estesa, lo ripetiamo, ad altre categorie di lavoratori e sia resa organica. Provvedimenti quali quello al nostro esame denunciano, tra l'altro, anche l'inefficienza dell'INPS. E pertanto dato che spesso e da tempo si lamenta tale inefficienza, perché non provvedere finalmente, non dico alla riforma, ma a dare efficienza e validità all'istituto previdenziale?

I fenomeni si presentano, i problemi si affacciano: pensiamo a risolverli una buona volta; affrontiamoli — è proprio questo che intendiamo sottolineare — per risolverli, non settore per settore o parzialmente per lo stesso settore, ma in linea generale e definitiva. In caso contrario, ci troveremo sempre inadempienti rispetto a quel principio che tutti affermano ma che pare non si riesca a realizzare (evidentemente per colpa del sistema): mi riferisco alla attuazione di una vera giustizia sociale. *(Applausi a destra)*.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Carrus.

NINO CARRUS, Relatore. Signor Presidente, visto l'andamento del dibattito, ritengo che non sia necessario replicare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze.

DOMENICO RAFFAELLO LOMBARDI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Rinunzio alla replica e mi riferisco a quanto detto in precedenza, concordando con il relatore.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° dicembre 1983, n. 654, concernente esonero dalle sanzioni per i versamenti di acconto della sovrimposta sul reddito dei fabbricati effettuati entro il 30 gennaio 1984 da cittadini italiani emigrati all'estero (approvato dal Senato) (1096).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° dicembre 1983, n. 654, concernente esonero delle sanzioni per i versamenti di acconto della sovrimposta sul reddito dei fabbricati effettuati entro il 30 gennaio 1984 da cittadini italiani emigrati all'estero.

Ricordo che la Commissione affari costituzionali, nella seduta del 18 gennaio 1984, ha espresso parere favorevole sulla esistenza dei requisiti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 654, di cui al disegno di legge n. 1096.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali ricordando che, in una precedente seduta, la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Nucci Mauro.

ANNA MARIA NUCCI MAURO, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame riguarda la conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 1983, n. 654, concernente l'esonero delle sanzioni per i versamenti d'acconto della sovrimposta sul reddito dei fabbricati effettuati entro il 30 genna-

io 1984 da cittadini italiani emigrati all'estero. Il problema è nato a seguito del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, che ha dato facoltà ai comuni di istituire una sovrimposta sul reddito dei fabbricati, relativa all'anno 1983.

Lo stesso decreto-legge ha stabilito le modalità di pagamento e le sanzioni ed i relativi interessi per quanti non avessero eseguito i versamenti o non li avessero eseguiti nel modo richiesto. Da qui il provvedimento, già discusso in Senato e convertito in legge con alcune modificazioni.

Non credo che in questa circostanza vi siano da spendere molte parole a proposito del ricorso, da parte del Governo, alla decretazione d'urgenza, in quanto le ragioni che l'hanno determinata evidenziano la necessità di dare subito certezza ai cittadini italiani emigrati, che non incorreranno nelle sanzioni anche se il versamento d'acconto avverrà dopo il termine previsto dalla legge istitutiva della sovrimposta stessa.

Già in occasione del dibattito svoltosi proprio qui, alla Camera, sul decreto-legge n. 512, che recava disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi ed altri proventi di capitale, vennero evidenziate le difficoltà che avrebbero incontrato i cittadini italiani che hanno stabilito la loro dimora al di fuori del territorio dello Stato, chiamati ad ottemperare al versamento d'acconto entro tempi che, per la particolare posizione degli interessati, si appalesavano quanto mai ristretti, soprattutto per le modalità previste per il pagamento della sovrimposta stessa. Infatti quest'ultima deve essere versata, o avrebbe dovuto essere versata, o direttamente presso le tesorerie comunali o mediante vaglia postale. e la sovrimposta stessa avrebbe dovuto essere pagata facendo uso di moduli conformi ai modelli approvati con appositi decreti ministeriali. Per ovviare a questi inconvenienti, il decreto prevede la non applicabilità delle sanzioni e dei relativi interessi per i versamenti d'acconto effettuati successiva-

mente alla scadenza del 30 novembre 1983, ma entro il 30 gennaio 1984, dai cittadini italiani emigrati all'estero.

Nel corso della discussione al Senato è emersa l'opportunità di apportare alcune modificazioni, e si è addivenuti ad una riformulazione dell'articolo 1 del decreto-legge ed all'aggiunta di un secondo articolo. Con la nuova formulazione dell'articolo 1, sostituendosi il precedente meccanismo di proroga, si è data facoltà agli emigranti di versare la SOCOF in una unica soluzione, entro il 31 maggio 1984. Analogamente è stato regolato il caso di quei comuni il cui elenco è oggetto del decreto ministeriale pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 13 dicembre 1983, data — come si vede — assai lontana dal termine del 30 novembre, fissato per il versamento d'acconto.

Con l'articolo 2 si è invece dato luogo ad una diversa rateazione dei tributi locali per l'anno 1984, la cui riscossione avviene tramite gli esattori delle imposte dirette: si riduce, infatti, da quattro a due il numero minimo di rate.

Nel corso dell'esame del provvedimento al Senato si è ampliato il campo della discussione, considerando il complesso dei doveri dei cittadini emigrati verso il fisco. Da più parti è stata al riguardo sottolineata la necessità, poi tradotta in ordine del giorno, di rimuovere gli ostacoli che obiettivamente i nostri connazionali incontrano per il pagamento delle imposte: necessità da me e dai colleghi della Commissione finanze e tesoro ampiamente condivisa, tanto che abbiamo presentato un ordine del giorno di contenuto analogo a quello presentato nell'altro ramo del Parlamento.

Per quanto fin qui detto, non mi resta che esprimere il parere favorevole della Commissione sul testo del provvedimento trasmesso dal Senato (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze.

DOMENICO RAFFAELLO LOMBARDI. *Sot-*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1984

tosegretario di Stato per le finanze. Il Governo concorda pienamente con il relatore e non ritiene di dover aggiungere ulteriori considerazioni.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Auleta. Ne ha facoltà.

FRANCESCO AULETA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo comunista, già in sede di approvazione della legge 26 aprile 1983, n. 131, istitutiva della sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati, ebbe a manifestare la propria motivata contrarietà ad un provvedimento del genere. Ciò perché tale sovrimposta, colpendo il singolo reddito (quello dei fabbricati), considerato nella sua oggettività, senza riguardo alla condizione personale del soggetto passivo d'imposta, avrebbe esplicitato tutte le iniquità proprie delle imposte reali; e mentre non sarebbe stato lo strumento adatto (anche se temporaneo) per introdurre forme impositive dirette ad esaltare l'autonomia finanziaria dei comuni, avrebbe ancor più influito negativamente sullo sviluppo dell'edilizia abitativa. I fatti sembra ci abbiano dato ragione. Inoltre, in occasione del dibattito sul decreto n. 512, considerando le gravi difficoltà cui sarebbero stati sottoposti i cittadini italiani emigrati all'estero per ottemperare entro il 30 novembre 1983 al versamento di un acconto SOCOF, proponemmo un emendamento diretto a prorogare tale termine a favore dei nostri emigrati. L'emendamento non fu accettato ed il Governo, resosi conto successivamente della giustezza della nostra richiesta, con il decreto n. 654, in discussione, ha concesso che i cittadini italiani emigrati all'estero possano versare l'acconto SOCOF entro il 30 gennaio 1984 senza l'applicazione di sanzioni. Verrebbe voglia di ripetere «meglio tardi che mai!». Resta, nel preannunciare il voto favorevole del gruppo comunista, il solo rammarico che il Governo si sia lasciato sfuggire ancora una volta l'occasione per evitare di ricorrere alla decretazione di urgenza e di rispettare le prerogative del Parlamento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Fini. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO FINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il gruppo del Movimento sociale italiano - destra nazionale voterà anch'esso a favore del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 654. Questo nostro atteggiamento deriva sostanzialmente da due ordini di motivi. Da un lato, dalla consapevolezza del fatto che il Parlamento debba necessariamente agevolare i lavoratori italiani residenti all'estero ad essere buoni contribuenti anche se nei confronti di una imposta iniqua, da molte parti tacciata di incostituzionalità, quale la SOCOF; dall'altro lato il nostro atteggiamento favorevole deriva dal fatto che, come illustrato dal relatore onorevole Anna Maria Nucci Mauro, il contenuto del decreto-legge n. 654 dà nella sostanza pratica attuazione ad un ordine del giorno presentato dal collega Rubinacci il 24 novembre 1983, in occasione della discussione in aula del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 512. Quell'ordine del giorno recitava: «La Camera, accertata l'impossibilità degli emigrati italiani di pagare entro il 30 novembre l'imposta SOCOF, impegna il Governo ad assumere iniziative per concedere un rinvio di almeno tre mesi affinché i residenti all'estero possano assolvere gli adempimenti previsti dalla legge»; un contenuto, come si evince, poi ripreso dal decreto in esame; e va anche ricordato che quell'ordine del giorno, pur raccogliendo ampio consenso tra i parlamentari, fu respinto per un leggerissimo scarto di voti ed unicamente a causa dell'atteggiamento per lo meno fazioso del partito comunista che, pur sottoscrivendo a parole lo stesso ordine del giorno, evidentemente timoroso delle firme dei sottoscrittori, espresse il suo parere contrario. Ma tant'è. Al di là della polemica, ci pare comunque di dover sottolineare il fatto che le agevolazioni sostanziali che sono previste dal decreto in esame rischiano di rimanere disattese o di risultare per lo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1984

meno inutili qualora il Governo non ponga mano ad alcuni suggerimenti che ci permettiamo di dare in un apposito ordine del giorno, che abbiamo presentato, e che rapidissimamente illustro. È infatti risaputo che i cittadini italiani residenti all'estero riscontrano ogni qual volta hanno necessità di effettuare pagamenti grosse difficoltà non solo a causa della mancanza dei moduli che servono appunto per l'effettuazione del pagamento, ma anche per l'impossibilità di attingere ai dati catastali qualora ci si riferisca a beni immobili, come nel caso della SOCOF, e sia anche — elemento da non trascurare — per la difficoltà materiale di effettuare il versamento a causa della non accettazione delle banche e a causa dell'impossibilità di rivolgersi agli uffici postali. Il Movimento sociale italiano presenta quindi un ordine del giorno in cui, dopo aver rilevato queste difficoltà, si impegna il Governo ad assumere le necessarie iniziative sul piano amministrativo o legislativo per autorizzare i consolati, gli enti di patronato e le banche italiane operanti all'estero a provvedere a tutti gli indispensabili servizi per consentire agli emigrati di poter assolvere agevolmente al loro dovere di contribuenti ed evitare che essi diventino degli involontari evasori. Ci pare che il contenuto di quest'ordine del giorno possa essere accolto, soprattutto se si vuol dare pratica attuazione al contenuto del decreto-legge.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevoli Nucci Mauro.

ANNA MARIA NUCCI MAURO, Relatore. Credo di non dover aggiungere altro, perché in sostanza i rappresentanti di tutti i gruppi hanno manifestato un parere favorevole al provvedimento.

Invitiamo il Governo ad accettare l'ordine del giorno Carrus ed altri.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare

l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze.

DOMENICO RAFFAELLO LOMBARDI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, posso preannunciare fin da ora che il Governo esprimerà parere favorevole sugli ordini del giorno presentati. L'ordine del giorno Carrus n. 9/1096/2 è sostanzialmente identico a quello che il Governo aveva già accettato al Senato, e che è stato approvato in quella sede.

L'altro ordine del giorno, Rubinacci n. 9/1096/1 è sostanzialmente identico al primo.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. In tal caso nemmeno noi insisteremo per la votazione, signor Presidente.

NINO CARRUS. Nemmeno noi insisteremo per la votazione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Come i colleghi sanno, alle ore 18 si riunirà la Conferenza dei presidenti di gruppo, che dovrà decidere sull'ordine dei lavori della Camera.

Sospendo la seduta fino alle 19,30.

**La seduta, sospesa alle 17,45
è ripresa alle 19,25.**

Modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 23 gennaio al 4 febbraio 1984.

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei presidenti di gruppo, riunitasi lunedì 23 gennaio 1984, con l'intervento del Governo, ha approvato all'unanimità, ai sensi del quinto comma dell'articolo 24 del regolamento, la seguente modifica del calendario per il periodo dal 23 gennaio al 4 febbraio 1984, approvato nella seduta del 19 gennaio 1984:

Martedì 24 (pomeridiana) Discussione sulle linee generali del disegno di legge

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1984

recante proroga del termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge n. 825 del 1971 (823);

Inizio discussione sulle linee generali dei progetti di legge concernenti la carcerazione preventiva (692 e coll.).

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e interpellanze. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 24 gennaio 1984, alle 16,30.

1. — *Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.*

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Proroga del termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni. (823)

— *Relatore:* Visco.

3. — *Discussione dei progetti di legge:*

Diminuzione dei termini di custodia preventiva e nuove disposizioni in materia di concessioni della libertà provvisoria (692);

SPAGNOLI ed altri — Norme relative alla riduzione dei termini di carcerazione preventiva, alla libertà dell'imputato, ai rapporti fra pubblico ministero e giudice

istruttore e alla comunicazione giudiziaria (227);

NEGRI ANTONIO — Norme per la riduzione della durata della custodia preventiva e per la concedibilità della libertà provvisoria (421);

TRANTINO ed altri — Norme concernenti la durata massima della custodia preventiva (464);

RONCHI e RUSSO FRANCO — Nuove norme in materia di carcerazione preventiva, di mandato di cattura e di libertà provvisoria (492);

CASINI CARLO — Norme per la riduzione dei termini di carcerazione preventiva e per l'accelerazione dei procedimenti penali (549);

ONORATO ed altri — Nuova disciplina della carcerazione preventiva, della libertà provvisoria e della competenza penale dei pretori e dei tribunali (563);

BOZZI — Norme in materia di custodia preventiva e per la tutela degli imputati detenuti (582);

FELISETTI ed altri — Modifica delle norme sulla carcerazione preventiva e sulla libertà provvisoria (592);

— *Relatore:* Testa.

La seduta termina alle 19,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI

DOTT. CESARE BRUNELLI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. MANLIO ROSSI

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Resoconti alle 20,20.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1984

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZIATE****INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

DUJANY. — *Al Ministro dei trasporti.*
— Per sapere se risponde al vero che il Ministero dei trasporti avrebbe disposto la soppressione dei treni, sulla linea Aosta-Pré Saint Didier per il prossimo periodo estivo.

In caso positivo, l'interrogante chiede di conoscere i motivi, tenuto conto dello sviluppo turistico interessante, la zona, e di sapere quali siano i tempi di inizio di

attuazione del programma integrativo che prevede la rivalutazione della linea Aosta-Pré Saint Didier con impianto CTC semplificato. (5-00490)

DUJANY. — *Al Ministro dei trasporti.*
— Per conoscere a che punto trovasi l'esecuzione del piano integrativo relativo ai lavori delle ferrovie dello Stato per:

il miglioramento della sicurezza di circolazione;

l'ammodernamento della linea;

la sostituzione di materiale efficiente (automezzi - vetture), tendente a migliorare la velocità commerciale oggi assolutamente inadeguata a soddisfare le esigenze del traffico turistico commerciale nel tratto Chivasso-Aosta. (5-00491)

* * *

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1984

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

NUCARA E GERMANA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere — premesso:

che il progetto speciale 22 « per le attrezzature territoriali del versante tirrenico della provincia di Reggio Calabria » è stato approvato dal CIPE nel 1974 e che nel programma quinquennale 1976-1980 l'attività del progetto speciale 22 è stata limitata alle sole infrastrutture degli agglomerati dell'area di sviluppo industriale di Reggio Calabria;

che con direttive del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno n. 19161 del 1° dicembre 1982 veniva dato mandato alla Cassa per il Mezzogiorno di provvedere « alla revisione ed aggiornamento del progetto speciale in parola ». Il Ministro indicava, altresì, le direttrici su cui si doveva sviluppare il nuovo assetto organizzativo della provincia di Reggio Calabria e più precisamente:

- 1) il sistema della Piana di Gioia Tauro;
- 2) il sistema jonico della Locride;
- 3) il sistema Reggino e dello Stretto, con particolare riferimento al settore dei trasporti, che va visto in rapporto ai collegamenti del continente con la Sicilia, e nella considerazione che, già allo stato, la conurbazione in atto pone gravi problemi di carenze di servizi e di attrezzature nell'area urbana;

che l'importanza degli obiettivi di detta direttiva ha carattere interregionale coinvolgendo pertanto anche la provincia di Messina —:

se è a conoscenza che la regione Calabria con nota 2982 del 31 marzo 1983 ha ribadito l'accordo con la direttiva MISM per la riorganizzazione del progetto speciale 22;

se ritenga opportuno ed urgente sollecitare la Cassa per il Mezzogiorno a provvedere alla riorganizzazione del progetto speciale 22 ed impartire disposizioni per una definizione delle opere da realizzare in funzione degli obiettivi da raggiungere con riferimento anche alla recente mozione approvata dalla Camera sulla « questione Calabria ». (4-02291)

FIANDROTTI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

se corrisponda a verità la notizia che le trasmissioni in onde corte della RAI sono emesse con una potenza (60 Kw) molto inferiore a quella degli altri paesi europei (250 Kw) e sono pertanto difficilmente ascoltabili dagli italiani all'estero, cui sono destinate;

se ritenga opportuno, in considerazione dell'elevato numero di italiani residenti all'estero (oltre 5 milioni) intervenire presso la concessionaria RAI perché disponga l'emissione in onde corte, con potenza adeguata, di un notiziario continuo, tipo « ultime notizie RAI » ascoltabili telefonicamente. (4-02292)

FIANDROTTI. — *Ai Ministri per l'ecologia e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere — premesso che:

l'Istituto internazionale di ricerca sugli uccelli acquatici con sede a Slimbridge (Inghilterra) ha comunicato che una grave siccità ha colpito l'Africa occidentale e che le aree normalmente allagate dai fiumi Senegal e Niger in ottobre e novembre erano già asciutte ai primi di novembre;

questo grave evento causerà una forte mortalità negli uccelli acquatici che svernano nel Sahel e che quei pochissimi che riusciranno a tornare in Europa nella prossima primavera saranno in condizioni fisiologiche estremamente precarie;

il Governo italiano sarebbe comunque obbligato a far sospendere la caccia prima dell'inizio della migrazione prima-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1984

verile in base alla Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950 e alla Direttiva del Consiglio delle comunità europee del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli acquatici;

sottolineando che la caccia in febbraio e marzo prossimi provocherebbe effetti disastrosi sui pochi uccelli superstiti che riuscirebbero a ritornare in Europa;

considerato che la migrazione degli uccelli acquatici comincia ad interessare l'Italia nei primissimi giorni di febbraio;

considerando che la chiusura della caccia limitata solo ad alcune specie sarebbe comunque inefficace a causa della scarsissima sorveglianza -

quali iniziative intendano assumere per assicurare una naturale migrazione in questa particolare contingenza e nel rispetto della Convenzione e della Direttiva citate e se intendono promuovere un provvedimento del Governo per far anticipare la chiusura della stagione venatoria al 31 gennaio 1984 anziché al 10 marzo 1984. (4-02293)

POLLICE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere - premesso che:

il signor Giovanni Maraia di Ariano Irpino (Avellino) ha presentato, con lettera del 3 ottobre 1983, indirizzata al Ministro dei lavori pubblici, una istanza per fare luce su un illecito urbanistico ed una probabile speculazione edilizia consistente nella costruzione di un complesso residenziale su un'area vincolata a verde -:

se è al corrente della situazione segnalata nella istanza citata in premessa, e dei suoi eventuali sviluppi;

quali iniziative intenda adottare, visto il susseguirsi nell'avellinese e nelle zone terremotate di episodi di selvaggia speculazione edilizia. (4-02294)

PATUELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere sulla base di quali parametri nel piano bieti-

colo-saccarifero si propongono chiusure di singoli stabilimenti, visto che si ipotizza di chiudere, per esempio, lo zuccherificio di Mezzano che viene generalmente considerato come dotato di strutture più efficienti e moderne di altri che, invece, secondo il piano, dovrebbero continuare ad operare. (4-02295)

PATUELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere - premesso che:

la Romagna è stata tradizionalmente immune da fenomeni di malavita organizzata;

si sono verificati negli ultimi tempi numerosi avvenimenti nelle città romagnole, in particolare a Rimini, che dimostrano l'esistenza di infiltrazioni delinquenziali di tipo organizzato che sono sfociate in devastazioni ed atti violenti;

sottolineata la gravità di quanto sopra riportato anche alla luce della grande importanza turistica della riviera adriatica di Romagna -

quali misure urgenti intenda assumere onde combattere a fondo tale malavita organizzata evitando che si insedi stabilmente in Romagna. (4-02296)

ANDÒ. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso che la legge 20 maggio 1982, n. 270, già nella sua intestazione, si proponeva di eliminare la formazione di precariato;

considerato che la stessa legge numero 270, che agli articoli 43 e 44, immette in ruolo i docenti di educazione fisica e di educazione musicale senza titolo, mantenendoli in servizio fino al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, non opera con criteri univoci, omogenei e coerenti quando all'articolo 41 fa passare di ruolo gli esperti degli Istituti tecnici professionali e sperimentali anche se privi di titolo valido per il conseguimento dell'abilitazione (articolo 41 - IV com-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1984

ma: « sono immessi anche in soprannumero, nei ruoli dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica, ovvero nei ruoli del personale non docente della scuola, nella carriera esecutiva o ausiliaria a seconda del titolo posseduto », ma solo se abbiano avuto la fortuna di insegnare una materia che è ricondotta a classi di concorso ai sensi del decreto ministeriale 22 febbraio 1979 e di precedenti leggi;

visto che al contrario ci sono esperti che tale fortuna non l'hanno avuta (sono una cinquantina di casi circa) ma continuano a tutt'oggi ad insegnare da 14 anni una materia che per disavventura non è riconducibile a classi di concorso, ai sensi del decreto ministeriale 22 febbraio 1979 e di precedenti leggi, e sono esclusi dal beneficio di immissione in ruolo;

considerato poi che il Ministero della pubblica istruzione, con proprie circolari, ultima la n. 233 del 2 agosto 1983, ha riassunto annualmente fino ad oggi, tale personale;

considerato che gli esperti di cui si fa menzione non si possono considerare tecnici assunti con contratti a termine se per ben 14 anni gli si riaffida lo stesso identico incarico;

considerato che tale personale di anno in anno pesa sulle casse dello Stato -

se è a conoscenza di gravi illegittime discriminazioni e quali provvedimenti intenda adottare per garantire i diritti acquisiti che vengono ampiamente riconosciuti dalla legislazione vigente per il personale dello Stato e del Ministero della pubblica istruzione dalla legge 20 maggio 1982, n. 270. (4-02297)

PRETI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere per quali motivi in queste ultime settimane sono stati inviati al soggiorno obbligato nelle zone di Ravenna e di Rimini parecchi mafiosi e camorristi, tra cui Salvatore

Morbegna, Rosario Inzerillo, Gregorio Tinirello, Anna Maria Mazza Moccia ed altri, tutti appartenenti a pericolose cosche. Ciò è avvenuto in contrasto con quanto il 12 dicembre 1983 il Ministro dell'interno Scalfaro e il Capo della polizia Coronas, recatisi a Bologna per un *summit* regionale sulla criminalità e per l'esame delle infiltrazioni della criminalità organizzata nella regione Emilia-Romagna, dissero, aderendo alle richieste delle autorità locali, che la Romagna fosse esclusa dai provvedimenti di confino, tanto più che in alcuni centri, e particolarmente a Rimini, vi sono già state iniziative mafiose da parte di immigrati nei confronti di operatori economici e in particolare di commercianti.

L'invio di altri camorristi e mafiosi guasterebbe un ambiente, che è sempre stato sanissimo fino all'arrivo di persone pericolose e indesiderabili per l'ordine pubblico, provenienti da regioni meridionali. (4-02298)

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica intestata a Adolfo Lastrucci, nato a Pisa il 5 dicembre 1918 e residente a Busto Arsizio (Varese), in via Crispi 16.

L'interessato attende infatti la riliquidazione della pensione a seguito di reinquadramento: il numero di posizione CPDEL è 393389/Div. 5 Ril.

Il Lastrucci, già dipendente del comune di Busto Arsizio è stato collocato a riposo in data 1° gennaio 1977 e la relativa richiesta è effettuata in data 6 marzo 1982. (4-02299)

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione prevista dalla legge n. 523 del 1954 intestata a Angelo Aramini, nato a Casanuovo (Napoli) il 1° agosto 1930 e residente ad Olgiata Olona in via A. Oriani,

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1984

n. 36. L'interessato ha prestato servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dal 5 ottobre 1955 al 27 ottobre 1963 e dal 1° novembre 1963 è alle dipendenze del comune di Olgiata Olona con la qualifica di vigile urbano-messo notificatore e sta per essere collocato a riposo.

Il numero di posizione è il 2655584 e l'interrogante chiede di conoscere se è stata definita la pratica del signor Aramini tra il Ministero dell'interno e quello del tesoro. (4-02300)

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione per il servizio prestato in pubblica sicurezza dal signor Michele Puce, nato a Nocilia (Lecce) il 16 maggio 1939, e residente a Busto Arsizio, in via Bellini 19. L'interessato è dipendente del comune di Busto Arsizio (Varese), la richiesta è stata effettuata in data 5 gennaio 1979.

L'interrogante chiede di conoscere se è stata definita la posizione del signor Puce, tra il Ministero dell'interno e quello del tesoro. (4-02301)

PELLEGATTA. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere:

le ragioni per le quali alla Società del Quartetto, con sede in via S. Gregorio, 4, Busto Arsizio (Varese) non sono ancora state saldate le sovvenzioni concesse per attività concertistica degli anni:

anno 1980: assegnate lire 10.000.000, resta da incassare il saldo 20 per cento al netto della ritenuta di lire 400.000;

anno 1981: assegnate lire 11.500.000, resta da incassare il saldo 20 per cento al netto della ritenuta di lire 460.000;

mentre nessun acconto è ancora pervenuto per gli anni:

anno 1982: assegnate lire 12.000.000, richiesto in data 13 settembre 1982 l'80 per cento in acconto (assegnazione concessa dal Ministero del turismo e spettacolo, protocollo n. 1139/TR 263);

anno 1983: assegnate lire 15.000.000, richiesto in data 3 settembre 1983 l'80 per cento in acconto (assegnazione concessa dal Ministero del turismo e spettacolo, protocollo n. 1107/TR 263).

L'interrogante precisa che tutte le sovvenzioni sono state concesse previa documentazione inviata dalla società del Quartetto e con parere favorevole della Commissione centrale per la musica e chiede di conoscere il motivo di tutti questi ritardi che mettono in serie difficoltà la società del Quartetto, la più prestigiosa in Busto Arsizio nel campo della musica concertistica. (4-02302)

POLI BORTONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso che:

il Ministero della pubblica istruzione con ordinanza ministeriale n. 269 del 3 settembre 1982 bandiva un concorso magistrale ordinario per titoli ed esame per posti di insegnante di ruolo nelle scuole elementari statali;

che nel bando i provveditori dovevano specificare che il 50 per cento dei posti messi a concorso era riservato ai candidati in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 31, primo comma, della legge n. 270 del 1982;

che i candidati con diritto alla riserva avevano l'obbligo di documentare il loro diritto;

che gli insegnanti Mancuso M. Rita, Vetri Silvana, Vetri M. Rosa, Lodico Venerina, Di Cataldo Anna candidate al concorso del provveditorato di Enna; Corica Carmelo, candidato al concorso bandito dal provveditorato di Messina; Giacomo Antonio, candidato al concorso bandito dal provveditorato di Teramo; Santoro Margherita, candidata al concorso bandito dal provveditorato di Matera; Devoli Rosa, candidata al concorso bandito dal provveditorato di Terni; Stangon Rossana, candidata al concorso bandito dal provveditorato di Perugia; Monteduro Anna e Ce-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1984

leste Maria Rosa, candidate al concorso bandito dal provveditorato di Lecce, ritenendosi in possesso dei requisiti, inoltravano domanda di partecipazione;

che i competenti provveditorati agli studi pubblicarono le graduatorie senza riconoscere ai su citati il diritto alla riserva;

che avverso le predette graduatorie gli interessati producevano reclamo;

che i provveditorati agli studi pubblicarono le graduatorie definitive senza apportare alcuna modifica;

che i candidati hanno preposto ricorso al TAR -

se ritenga opportuno intervenire, nelle forme dovute, presso i provveditori su citati al fine di sanare la menzionata questione. (4-02303)

* * *

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1984

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

CAFIERO, CRUCIANELLI, CASTELLINA E GIANNI. — *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* — Per sapere — in relazione al gravissimo attentato cui è stato fatto segno a Roma, il 21 gennaio 1984, l'ambasciatore della Jamairia Libia Ammar Mustafà El Taggazy —:

1) quali siano i risultati delle prime sommarie indagini;

2) se le autorità italiane abbiano ricevuto negli ultimi tempi segnalazioni per possibili attentati ai danni delle sedi diplomatiche e dei rappresentanti libici in Italia;

3) se segnalazioni in questo senso, o richieste di maggiori misure di sicurezza, siano mai state trasmesse dal Governo libico, o dai suoi rappresentanti diplomatici, alle autorità italiane;

4) se il Governo ritenga che il gravissimo attentato possa essere un nuovo episodio della feroce guerra che alcuni servizi di sicurezza di altri paesi combattono sul nostro territorio nazionale, e quali siano le valutazioni in proposito dei servizi di sicurezza italiani. (3-00601)

PAZZAGLIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere i

programmi attualmente in essere e le ipotesi di sviluppo, a breve e medio termine, dell'industria petrolchimica di Porto Torres (Sassari).

In particolare l'interrogante denuncia il perdurare di un metodo di analisi della produttività aziendale contraddittorio, la inattivazione di impianti fermati soltanto per manutenzione, quali quelli del polistirolo e della catena maleica, la rinuncia ad investimenti per ottenere un risparmio energetico che abbasserebbe i costi fissi di produzione ed altre iniziative non previste in un organico programma di ristrutturazione aziendale e tali da giustificare sospetti di oscuri disegni di chiusura.

L'interrogante denuncia, altresì, la gestione dell'ENI nel petrolchimico di Porto Torres e nelle altre realtà industriali della Sardegna, attuate in assenza di qualsivoglia programma di rilancio, in modo penalizzante e nella prospettiva di chiusura progressiva degli impianti; chiede, inoltre, di sapere se ritengano necessario ed urgente dare risposte certe sui programmi e puntuali garanzie sulla volontà di mantenimento delle capacità produttive e della integrità funzionale della realtà industriale di Porto Torres e se non ritengano, altresì, opportuno esercitare i più rigorosi controlli sulla regolarità della gestione ordinaria e mantenere come prioritario l'obiettivo della salvaguardia del patrimonio industriale affidato per legge all'ENI e che la stessa deve garantire con iniziative concrete, comunque comprese nella vasta gamma dei settori di intervento che istituzionalmente svolge in Italia e nel mondo. (3-00602)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1984

INTERPELLANZE

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere -

premesso che in mancanza di una specifica normativa si sta sviluppando una preoccupante concentrazione monopolistica nel settore dell'emittenza televisiva privata che, con mezzi finanziari notevolissimi, sta anche iniziando l'acquisto di molte testate della stampa quotidiana;

ritenuto che la « libertà di antenna » non può determinare un regime « selvaggio » al punto da mettere in pericolo il pluralismo dell'informazione, assorbendo la maggior parte degli investimenti pubblicitari senza una adeguata trasparenza della gestione;

ricordato che in tutti i paesi dove è riconosciuto il diritto alla più ampia libertà dell'emittenza privata sono però contemporaneamente garantiti non solo i diritti della concorrenza ma anche e soprattutto il diritto dei cittadini a veder rispettato il principio del pluralismo dell'informazione;

considerato che mentre la stampa è sottoposta ad una legge che pone precise norme sulla gestione, trasparenza e pubblicità dei bilanci, nessuna regolamentazione è in atto nei confronti dei *networks* privati;

riconfermato che il pluralismo dell'informazione e della comunicazione è elemento fondamentale nella difesa del sistema delle libertà civili e politiche -

se ritenga preoccupante che le comunicazioni di massa si stiano concentrando nelle mani di ristrettissimi gruppi

economici anche a seguito di spregiudicate operazioni finanziarie e se ritenga urgente valutare l'opportunità di una regolamentazione del settore per evitare la formazione di monopoli e di una esclusiva di fatto sull'acquisizione della pubblicità, per stabilire i limiti dei bacini di utenza e delle trasmissioni in contemporanea, per tutelare la stampa periodica e quotidiana e le emittenti locali, e per garantire la trasparenza già prevista dalla legge per l'editoria.

(2-00246)

« FIORI ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro del tesoro, per conoscere -

visto il comunicato pubblicato sull'*Avanti!* del 21 gennaio 1984, con il quale si annuncia la riconferma del dottor Nesi alla presidenza della Banca nazionale del lavoro sulla base di un accordo fra la segreteria del PSI e la segreteria della DC -

se il Presidente del Consiglio ritenga che questa inopinata iniziativa delle segreterie dei due partiti maggiori della coalizione di governo prelude ad una riforma istituzionale, che sottragga formalmente le nomine negli istituti di credito alla competenza del Ministro del tesoro e del Parlamento, per affidarla direttamente alla valutazione politica delle segreterie di partito;

se il Ministro del tesoro, atteso che la suddetta riforma non è ancora operante, intenda seguire l'autorevole indicazione ricevuta, o non intenda piuttosto difendere l'autonomia di valutazione e di scelta riconosciutagli dalla legge fino anche alle dimissioni.

(2-00247)

« BASSANINI, VISCO ».

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1984

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 Roma